



SENT. 162/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 60580 del registro di segreteria, promosso da:

FRANCESCO PES nato a Foligno il 14 agosto 1958 (c.f. PSEF NC58M14D653G), rappresentato e difeso dall'avv. Marco L. Marchetti (c.f.MRCMCL56D25E256I marcoluigi.marchetti@avvocatiperugiapec.it)

contro

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.

per la riforma

della sentenza n. 104 del 30 novembre 2022, resa dalla Sezione

SENT. 162/2024

giurisdizionale per la regione Umbria, notificata in data 2 dicembre 2022

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 16 gennaio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Marco Luigi Marchetti, per l'appellante Francesco Pes e il V.P.G. Luigi D'Angelo, in rappresentanza della Procura Generale.

Esaminati l'atto di gravame, le conclusioni della Procura generale, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione territoriale per la regione Umbria, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato Francesco Pes e Luigi Casagrande, in qualità, all'epoca dei fatti, di dirigenti del Comune di Gubbio, ciascuno al pagamento della somma di euro 15.000,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno pubblico arrecato al Comune stesso, in conseguenza dell'assenso alla edificazione e successiva abitabilità di edifici di nuova realizzazione in loc. Madonna del Ponte, ricompresi nel Piano urbanistico "PAP01 Gubbio Ovest", in difetto della realizzazione, ultimazione e collaudo delle dotazioni pubbliche prescritte e, comunque, della mancata acquisizione al patrimonio dell'Ente delle opere di urbanizzazione primaria afferenti all'intervento per complessivi euro 102.948,37.

L'azione promossa dalla Procura contabile traeva origine dalla trasmissione, in data 23 ottobre 2018, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, di una annotazione di

indagine, redatta della Tenenza della Guardia di Gubbio, nell'ambito procedimento n.13417/71, iscritto a carico di ignoti, riguardante la mancata realizzazione e ultimazione di opere di urbanizzazione afferenti ad un comparto edilizio sito nella cittadina umbra, avviato a seguito di una denuncia presentata da alcuni cittadini residenti nel quartiere interessato da tale disfunzione. Procedimento in seguito conclusosi con archiviazione.

La Procura contabile delegava la Guardia di Finanza per il compimento di attività istruttorie, i cui esiti venivano riportati nella relazione n. 45033/2021 del 13 maggio 2021.

All'esito della fase preprocessuale la Procura radicava l'azione di responsabilità evidenziando che con delibera consiliare del Comune di Gubbio n. 302 del 1° novembre 1981, veniva approvato un piano attuativo denominato PAP01 GUBBIO OVEST il quale prevedeva la costruzione, su terreni di proprietà privata, di diversi complessi edilizi, corredati da opere di urbanizzazione, pubblica illuminazione e creazione di un'area destinata a verde pubblico.

Il Comune di Gubbio, in data 24 luglio 1995, rilasciava la concessione edilizia n. 352 in favore della società Edilizia 2C S.r.l. avente ad oggetto la costruzione di un comparto residenziale composto da diversi complessi edilizi, da realizzarsi in conformità del piano regolatore.

Con nota in data 30 aprile 1997 la società EDILIZIA 2C S.r.l. presentava al Comune di Gubbio una proposta di convenzione con la quale la detta società si sarebbe impegnata alla realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione dell'area (strade residenziali e

parcheggi, pubblica illuminazione, pubblica fognatura), anche in virtù della delibera del C.C. n. 116 del 9 aprile 1997. Il costo preventivato delle opere era quantificato in lire 171.546.650,00 (pari ad attuali euro 88.596,00), per le quali il Comune si sarebbe obbligato ad erogare un contributo di lire 85.773.325,00 (euro 44.298,00). La proposta prevedeva altresì che tutti i terreni interessati dalle urbanizzazioni sarebbero stati ceduti gratuitamente al Comune.

Secondo la prospettazione accusatoria, la proposta di convenzione non avrebbe mai avuto riscontro da parte dell'Ente. La medesima società inviava due note di sollecito al Comune di Gubbio di richiesta di determinazione in merito alla proposta di convenzione ma anche i solleciti non avrebbero avuto esito alcuno.

A fronte del mancato riscontro e al fine di poter alienare a terzi gli edifici costruiti, la società Edilizia 2C S.r.l. provvedeva, a proprie cura e spese, a realizzare parte delle opere di urbanizzazione primaria: in particolare, gli allacciamenti all'impianto fognario, alla rete elettrica, al gas metano, all'acquedotto ed alla linea telefonica. Inoltre, sempre a cura e a spese del privato, venivano asfaltate le vie secondarie e le adiacenti piazzette.

Nell'atto introduttivo del giudizio si dava conto della circostanza per cui, anche a fronte della carenza di talune urbanizzazioni, (verde pubblico; marciapiedi; pubblica illuminazione) il 20 ottobre 1998 il Comune di Gubbio, con atto a firma dell'allora dirigente e responsabile dell'Ufficio tecnico – settore Urbanistico, dott. Luigi Casagrande, certificava l'abitabilità del comparto edilizio (certificato di abitabilità n.

82 del 20 ottobre 1998).

Con successiva concessione edilizia n. 111 del 19 aprile 2001 (poi sottoposta a variante n. 424 del 28 ottobre 2002) veniva assentita l'edificazione di un secondo comparto. Anche per questo nuovo comparto, il 20 febbraio 2003 il Comune di Gubbio, con atto a firma dell'ing. Luigi Casagrande, certificava l'abitabilità (certificato n. 21 del 20/02/2003). Sempre con atti a firma dell'ing. Casagrande veniva certificata l'abitabilità di due ulteriori nuovi edifici residenziali del comparto (certificati n. 96 del 30 ottobre 2003 e n. 49/2004 del 2 agosto 2004).

Secondo la prospettazione accusatoria, il 22 novembre 2016 il rappresentante legale della Edilizia 2C S.r.l., contestualmente alla richiesta del certificato di destinazione urbanistica, inoltrava al Comune di Gubbio una nota con la quale comunicava la volontà di cedere gratuitamente le aree site in Gubbio, concernenti la viabilità carrabile, la viabilità pedonale e la piazzetta pubblica: anche tale disponibilità sarebbe rimasta senza riscontro da parte dell'Ente.

Nella prospettazione della Procura, in ordine allo stato delle urbanizzazioni sarebbe stato confermato che, per le due viabilità di penetrazione, non è stata stipulata alcuna convenzione; le opere sono state comunque parzialmente realizzate da parte dell'impresa, mancando il comparto della pubblica illuminazione, delle aree a verde e dei marciapiedi.

Il danno erariale sarebbe consistito nella mancata acquisizione al pubblico patrimonio del verde pubblico, dell'illuminazione, dei

marciapiedi.

L'autorità di P.G. ravvisava, quindi, un danno erariale, pari ad euro 102.948,37, calcolato sommando il costo degli interventi che la società Edilizia2C si era offerta di realizzare, dalla stessa valutati di valore pari ad euro 88.596,37, e il valore delle particelle interessate e non cedute, che, basandosi su in sistema sintetico comparativo, veniva stimato in euro 14.352,00.

Secondo la Pubblica accusa sarebbe stata individuabile una colpa gravissima dei funzionari comunali preposti, i quali avrebbero disatteso le più elementari regole del settore: nonostante le opere di urbanizzazione non sussistessero, il Comune di Gubbio avrebbe: a) rilasciato i titoli edilizi senza prevedere la contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione, né l'impegno del privato all'esecuzione; b) attestato, in difetto dei presupposti, l'abitabilità delle unità; c) omesso di dare riscontro alle proposte dei privati sottese all'esecuzione a proprio carico delle opere di urbanizzazione mancanti e alla cessione gratuita delle relative aree.

L'imputazione del danno, a titolo parziario, è stata equamente ripartita tra i due invitati nella misura del 50% cadauno (pertanto, per euro 51.474,18 in capo all'ing. Casagrande e per euro 51.474,18 in capo all'ing. Pes).

In relazione ai medesimi fatti, con riguardo al procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari, in data 23 luglio 2019, adottava il decreto di archiviazione.

2. Con la gravata sentenza il giudice di prime cure, in via preliminare,

respingeva sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sia l'eccezione di prescrizione sollevate dai convenuti.

Quanto al merito, il primo giudice delimitava il *thema decidendum* individuandolo nel danno da mancata entrata riferito alle sole aree verdi, le uniche non ancora acquisite nelle more dello svolgimento della fase preprocessuale dell'azione di responsabilità amministrativa.

Dopo un'ampia e diffusa illustrazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto della riduzione del pregiudizio intervenuta nelle more del giudizio, condannava gli ingegneri Pes e Casagrande al pagamento di una somma liquidata in via equitativa di euro 30.000,00, in ragione di metà per ciascuno.

3. Con atto di appello in data 30 gennaio 2023 l'ing. Pes lamenta l'ingiustizia della sentenza, asseritamente carente in relazione all'analisi di numerosi profili, già illustrati nella memoria di costituzione nel primo grado di giudizio, richiamandoli in sede di gravame.

La sentenza di primo grado non terrebbe conto di alcune circostanze fondamentali:

1. il ruolo dell'appellante nella vicenda, la sua posizione nell'ambito dell'ente, l'evoluzione storica di tali ruoli e di tali posizioni, le competenze funzionali;

2. l'evoluzione cronologica della vicenda e le classificazioni del PRG con le delibere relative;

3. la mancata consapevolezza dell'appellante circa la proposta di una ditta costruttrice che si sarebbe dichiarata disponibile a cedere le aree;

4. la competenza relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione quali opere afferenti al settore dei Lavori Pubblici, alla necessità di acquisirle da parte dell'ufficio Patrimonio nonché di eseguire le opere stesse secondo le regole generali;

5. il rapporto tra standard urbanistici e rilascio delle abitabilità e dei titoli abilitativi in virtù della competenza dell'appellante e del quadro normativo illustrato dalla difesa;

6. gli effetti delle varie delibere di Consiglio comunale che si sono succedute nel tempo in questa vicenda.

In ordine alle note delle società costruttrici risalenti al 1998 e 2016:

a. in primo luogo, l'appellante evidenzia che la produzione di controparte riguardante la proposta di convenzione promanante dalla società costruttrice consiste nella nota di sollecito del 13 ottobre 1998, recante esclusivamente un numero di protocollo privato, inidoneo a comprovare la ricezione da parte del Comune;

b. rappresenta che, in ogni caso, a quell'epoca, non era in servizio presso il Comune di Gubbio, nei cui ruoli era transitato l'anno successivo, quale dirigente preposto al settore dei lavori pubblici, dal 2000 al 2008, per poi farvi ritorno nel 2011, quale responsabile del settore urbanistica, con competenza sul patrimonio circoscritta al periodo dal 2012 al 2015 (decreto sindacale n. 9/2012);

- la trasmissione, nel 2016, di una nuova missiva promanante dalla medesima società, di analogo tenore rispetto alla precedente, sarebbe avvenuta in un data in cui il Pes non era competente all'acquisizione delle aree e, comunque, coincidente con il suo collocamento in

congedo per motivi di salute (cfr. l'allegato 2c alla memoria di costituzione, contenente una delibera cui si fa riferimento "*alla determinazione dirigenziale n. 444 dell'11.04.2016 di incarico alla sostituzione della dirigenza*").

La sentenza inoltre non terrebbe conto che la competenza all'acquisizione delle aree e delle opere era attribuita all'ufficio Patrimonio e che quest'ultimo aveva acquisito le aree al patrimonio del Comune di Gubbio, mentre l'ufficio LL.PP. aveva provveduto alla progettazione ed esecuzione delle opere secondo le procedure di legge. Nel periodo in cui l'ing. Pes risultava dirigente anche del settore patrimonio (dal 2012 al 2015), e in particolare nel 2013, egli avrebbe provveduto ad acquisire aree ed opere di quel comparto come documentato dal rogito prodotto in esecuzione della convenzione (doc. 4c fasc.I grado).

L'ing. Pes non avrebbe avuto competenza negli altri anni ad acquisire aree ed opere e non avrebbe potuto procedere alla progettazione o alla esecuzione di opere pubbliche, non risultando alcuna inerzia al medesimo attribuibile.

Pertanto, là dove la sentenza afferma (a pag. 11) "*che per le lottizzazioni risalenti la dirigenza non può invocare quella che viene definita *damnosa hereditas* onde giustificare immobilismo e recalcitranza*", non terrebbe conto dei limiti di competenza dell'appellante e del fatto che la ripartizione interna al Comune assegnava ad altri tale compito.

La propria estraneità alla produzione dell'eventuale danno sarebbe dimostrata anche dalla circostanza per cui fu l'organo politico - su

sollecitazione dell'ing. Casagrande raggiunto dall'invito a dedurre - ad avviare le procedure necessarie per l'acquisizione delle aree - senza la necessità di un proprio coinvolgimento.

Ulteriore dimostrazione di ciò si avrebbe nel fatto che quando la Procura regionale gli notificò il primo invito a dedurre, l'ing. Casagrande ebbe a promuovere e sollecitare l'amministrazione all'acquisizione delle aree e alla soluzione del problema. Quindi l'amministrazione, previa delibera di Giunta (cfr. doc. 6 fasc.I grado), deliberò in Consiglio comunale sull'acquisizione delle aree per eseguire le opere ancora mancanti, che furono poi realizzate prima della citazione in giudizio dei due convenuti (cfr. doc.6a; doc. 7; doc. 7a; doc. 7b; doc. 7c fasc I grado). Le opere sarebbero quindi state acquisite dal Settore Patrimonio, competente in merito, senza alcuna riferibilità dei predetti fatti al Pes.

In definitiva, avuto riguardo al decorso temporale della vicenda e alla successione degli incarichi che gli erano stati assegnati, dovrebbe escludersi che possa essere addebitata al Pes qualsivoglia condotta dolosa o gravemente colposa, produttiva del danno erariale.

Viene obiettato, inoltre, che la proposta di convenzione del 1997 e sollecitata nel 2018 - in disparte il rilievo della mancata ricezione da parte dell'ente locale e della estraneità dell'interessato in considerazione della data di conferimento degli incarichi ricoperti - avrebbe sotteso un appalto occulto di opere, dato che il privato che ne reclamava l'affidamento subordinava la realizzazione delle opere e la cessione delle aree, per un valore autonomamente stimato in lire

171.546.650, alla corresponsione di un “conguaglio” pari a lire 85.773,325, delineandosi un’operazione, sicuramente non gratuita, ma anche illegittima ed antieconomica.

La delibera di Consiglio comunale del 1981 (allegata al fascicolo di primo grado della Procura) dimostrerebbe che il Consiglio comunale non aveva previsto alcun esproprio, nessuna acquisizione; sanciva invece la già esistente sufficienza delle OO.UU. rinviando al futuro “*il loro completamento*” e un costo di lire 40.000.000 (la metà del contributo richiesto dall’impresa).

Da ciò deriverebbero altre conseguenze di cui la sentenza avrebbe dovuto tenere conto:

- che tali aspetti non avrebbero nessun collegamento con l’ing. Pes;
- che la prospettiva era palesemente illegittima ed antieconomica;
- che le OO.UU. erano in gran parte eseguite;
- che sulle aree il Comune avrebbe dovuto procedere come per legge secondo la classificazione B2;
- che per i titoli abilitativi rilasciati sono stati incassati gli oneri concessori, così generando innegabilmente un vantaggio al Comune pur nella incompletezza delle opere stesse, questa non imputabili certo all’appellante;
- che nel 2010 (Doc.10 fasc I grado) si approva il progetto definitivo delle OO.UU ed uno schema di convenzione (Doc.11 fasc I grado) con cui i privati si obbligano all’esecuzione di opere per i costi preventivati dal Consiglio comunale e non dal privato.

Di tutto ciò la sentenza non avrebbe tenuto minimamente conto neanche

menzionando tutti questi argomenti ampiamente illustrati e documentati dalla difesa Pes.

La sentenza avrebbe invece affermato la sussistenza della responsabilità dell'appellante anche per non aver rifiutato il rilascio di titoli abilitativi alla luce della necessaria connessione tra la possibilità di edificare e la sussistenza delle opere di urbanizzazione. Su tale aspetto l'appellante rimarca di non aver mai rilasciato titoli abilitativi per quell'area poiché i titoli abilitativi risultavano essere stati rilasciati prima dall'Assessore dell'epoca e poi dall'ing. Casagrande.

Ribadendo la propria estraneità al rilascio dei titoli abilitativi l'appellante sottolinea come la L.R. Umbria 21.1.2015 n.1 ed il RR. Umbria n.2/2015, in virtù del rinvio operato dall'art. 25, comma 5 bis, del d.P.R n.380/2001, abbia trasferito alle Regioni la competenza sulla disciplina attuativa dei Piani, prevedendo la sufficienza delle sole opere di urbanizzazione primaria *“funzionali all'abitazione”* e non la necessità della realizzazione integrale delle stesse (art. 11 RR 2/2015 e L.R 1/2015 art. 138).

Quanto alle aree verdi, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, il Piano regolatore vigente al momento in cui il Pes era dirigente dell'area urbanistica non avrebbe affatto assunto una carenza di aree a verde per quella zona, ma invece un *surplus* di *standard* dato che ad esso era stata allegata tutta l'area naturalistica di San Donato.

L'appellante rileva altresì che l'acquisizione delle aree si è rivelata possibile solo a seguito della delibera di Consiglio comunale n.

151/2021 (cfr. doc.6a fasc I grado) che aveva provveduto in tal senso mettendo a disposizione somme e disponendo per la esecuzione; in relazione a tale aspetto il giudice di prime cure non avrebbe valutato adeguatamente le limitazioni imposte dal Consiglio stesso e la mancanza di autonomia della dirigenza oltre ai limiti funzionali per le ripartizioni interne.

In merito alla quantificazione del danno la sentenza non darebbe ragione della determinazione dell'ammontare della somma riconosciuta come danno generato dall'ing. Pes limitandosi a recepire dei valori autodeterminati dall'impresa all'epoca e non quelli reali.

In conclusione, l'ing. Pes chiede la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ne ha disposto la condanna; in subordine, la riduzione della somma oggetto della condanna, in ulteriore subordine dichiarare prescritta l'azione erariale; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

4. La Procura generale ha depositato le conclusioni nel giudizio in data 29 dicembre 2023, convenendo con la richiesta dell'appellante, di riforma della sentenza di primo grado, e invocando l'assoluzione del medesimo da ogni addebito.

In particolare, ha evidenziato come nessuna delle condotte stigmatizzate in citazione - individuate nel rilascio di titoli edilizi e della certificazione di abitabilità in difetto in difetto dei relativi presupposti oltre che nel mancato riscontro delle proposte inoltrate dal beneficiario della licenza – potrebbe ritenersi addebitabile allo stesso, avuto riguardo alla collocazione temporale delle stesse e a

quella degli incarichi ricoperti.

La stessa Procura generale afferma non essere individuabile il comportamento doveroso, alternativo alla rimproverata inerzia, che l'interessato avrebbe potuto attuare per far cessare gli effetti degli altrui apporti pregiudizievoli, tenuto conto della brevità del suo incarico, a fronte della sedimentazione ultratrentennale di una complessa situazione, giunta a parziale risoluzione solo a seguito dell'intervento della componente politica dell'ente locale. Non sarebbe quindi ravvisabile una condotta antigiuridica del Pes avente un'incidenza causale sul danno contestato. In conclusione, la Procura generale ha chiesto l'assoluzione del Pes da ogni contestazione.

5. All'udienza pubblica l'avv. Marchetti, per l'appellante, si è riportato all'atto di appello, richiamando i motivi ivi formulati e concludendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Il Pubblico Ministero ha aderito alle considerazioni svolte dal difensore e ha richiamato la richiesta assolutoria contenuta nelle conclusioni rassegnate per iscritto.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Preliminarmente va rilevato che la Sezione territoriale ha accolto solo parzialmente la domanda attorea, limitatamente alla ritenuta omissione connessa alla mancata cessione delle aree verdi, mentre ha respinto la restante parte della domanda riconoscendo che *“i funzionari e gli organi politici hanno... stimolato, tra il 2021 e il*

2022...una complessiva indagine sulle aree da cedersi a standard, recuperando e acquisendo al demanio comunale le strade dovute dai privati lottizzanti, nonché procedendo ad attivare le gare pubbliche per l'illuminazione pubblica delle aree in questione".

Peraltro il giudice di primo grado, dopo aver diffusamente trattato, sul piano meramente teorico, la tematica riguardante i piani di lottizzazione e, in particolare, l'acquisizione delle aree verdi identificate negli stessi piani e nelle convenzioni di lottizzazione in quanto proprietà destinata e conformata, si è limitato a individuare genericamente una responsabilità dei "convenuti, avvicendatisi nella titolarità del settore urbanistico-edilizio", ritenuti "responsabili quindi di tutta l'attività a valle della lottizzazione (rilascio di permessi e verifica delle cessione delle aree verdi)" in quanto "completamente inerti".

L'accertamento della responsabilità è stato ricollegato alla mera circostanza che "questi ultimi nulla hanno dedotto con riguardo alla cessione delle aree verdi" e il danno, ritenuto "in parte qua" persistente, è stato quantificato in euro 30.000,00.

Come rilevato dalla stessa Procura generale, la pronuncia è passata in giudicato nei riguardi del Casagrande che, trovandosi in posizione totalmente autonoma rispetto a quella del Pes, non l'ha impugnata nei termini di cui all'art. 178 c.g.c..

Quanto alla posizione del Pes, del tutto condivisibilmente la stessa Procura Generale ha osservato che "nessuna delle condotte stigmatizzate in citazione – individuate nel rilascio dei titoli edilizi e della certificazione di abitabilità, in difetto dei relativi presupposti e nel

mancato riscontro delle proposte inoltrate dal beneficiario della licenza, avuto riguardo alla collocazione temporale delle stesse e a quella degli incarichi ricoperti dall'appellante, appare addebitabile allo stesso" aggiungendo che "non si vede ...quale sia il comportamento doveroso, alternativo alla rimproverata inerzia, che l'interessato avrebbe potuto attuare...".

Il giudice di primo grado risulta aver obliterato del tutto elementi fattuali rilevanti che depongono verso un'evidente insussistenza di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'illecito erariale a carico del Pes.

Quanto alla condotta, alcun addebito può muoversi al Pes in relazione al rilascio dei titoli edilizi e delle certificazioni di abitabilità delle aree interessate dal Piano.

Come risulta dalla relazione della Guardia di Finanza, Tenenza di Gubbio, in data 13 maggio 2021, la certificazione dell'abitabilità del comparto edilizio realizzato è stata adottata in data 20 ottobre 1998 dall'allora dirigente e responsabile dell'Ufficio tecnico – settore urbanistico del Comune di Gubbio, ing. Casagrande (certificato di abitabilità n. 82 del 20 ottobre 1998).

Anche in relazione alla realizzazione del secondo comparto edilizio, in data 20 febbraio 2023, il certificato di abitabilità veniva rilasciato dall'ing. Casagrande (certificato di abitabilità n. 21 del 20 febbraio 2003). Sempre quest'ultimo certificava altresì l'abitabilità di ulteriori due nuovi edifici residenziali per i quali era stata rilasciata la concessione edilizia (certificati di abitabilità n. 96 del 30 ottobre 2003

e n. 49 del 2 agosto 2004).

Anche avuto riguardo alla pretesa inerzia in merito al riscontro da fornirsi alle note della società Edilizia 2C, che avrebbe dato la disponibilità alla cessione al Comune delle opere di urbanizzazione ,va rilevato che il Pes risulta aver preso servizio presso il Comune di Gubbio in data successiva alla prima nota del 1998, svolgendo il ruolo di dirigente del settore lavori pubblici dal 2000 al 2008 e, in seguito, rientrando presso il Comune con acquisizione della responsabilità del settore patrimonio, nella cui declaratoria di competenza è ricompreso il potere di acquisizione delle aree, solo con decreto sindacale n. 9/2012, allorquando risultava già approvato il progetto definitivo del PAP 01 Macroarea di Gubbio Ovest, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 6 maggio 2010.

Risulta infatti agli atti che il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore Urbanistica, Pianificazione ambientale e Patrimonio all'ing. Pes è avvenuto con decreto sindacale n. 9 del 25 maggio 2012, mentre, successivamente, l'incarico di responsabile del settore Territorio-Ambiente è stato assegnato con decreto sindacale n. 2 del 3 gennaio 2019.

Anche in relazione alla successiva nota del 1998, inviata dalla società risulta che il Pes si trovasse in posizione di aspettativa dall'ufficio di dirigente dell'area Urbanistica, neppure ricoprendo la responsabilità del settore del patrimonio comunale, competente all'acquisizione delle aree.

La circostanza che il procedimento di acquisizione delle aree ricada

nella competenza del settore Patrimonio, implicando necessariamente l'iniziativa dell'organo consiliare, anche in relazione alla copertura finanziaria degli interventi, è comprovata dagli sviluppi della vicenda acquisitiva che, come rappresentato dallo stesso giudice di primo grado, ha riguardato la più parte delle opere di urbanizzazione in relazione alle quali erano state mosse le contestazioni ai convenuti in primo grado.

La procedura di acquisizione condotta con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria, delle quali la stessa sentenza dà conto per escludere la permanenza del danno, ha avuto impulso dal settore diretto dall'ing. Casagrande, con iniziativa assunta con deliberazione dalla Giunta comunale (n. 160/2021, doc. 6 produzioni primo grado Pes) e successive delibere del Consiglio comunale che hanno disposto l'acquisizione delle aree mancanti per la progettazione e la realizzazione delle opere, da svolgersi secondo procedure di evidenza pubblica, con relativo necessario impegno finanziario (delibera C.C. n. 151/2021, doc. 6 a produzioni primo grado Pes); la detta acquisizione è stata quindi perfezionata dal Settore Patrimonio, competente in merito, non diretto dal Pes.

Per altro verso risulta documentato che nel periodo in cui il Pes ha ricoperto il ruolo nel settore deputato alle acquisizioni (area patrimonio), successivamente alla nomina del 2012, quest'ultimo si è attivato provvedendo a curare l'atto di *"Cessione volontaria a titolo non oneroso a favore del Comune di terreno e relative opere di urbanizzazione in esecuzione di convenzione di lottizzazione"* (11

gennaio 2013- doc. 4 c prodotto dal Pes nel primo grado di giudizio).

Va altresì rilevato che successivamente alla delibera del Consiglio comunale n. 302 del 4 novembre 1981, il Piano particolareggiato generale veniva predisposto dal consulente tecnico dell'area urbanistica del Comune (arch. OMISSIS) e, in relazione a tale piano, venivano autorizzate le concessioni edilizie nonché ricevuti i pagamenti delle *tranches* di oneri di urbanizzazione previsti, integralmente corrisposti dalla società Edilizia 2C s.r.l..

Come risulta dagli atti, l'area fu interessata da una previsione attuativa ad iniziativa pubblica che non avrebbe comunque consentito al Comune di aderire pedissequamente all'assetto di interessi indicato nelle proposte inviate al Comune dalla società, che prevedevano un'implicita sottrazione dei lavori alle procedure ad evidenza pubblica, rendendole appannaggio del privato proponente, secondo compensazioni sul piano economico unilateralmente proposte dallo stesso privato sulla base di valori che non trovano riscontri oggettivi in atti; diversamente da quanto assunto dal giudice di primo grado, inoltre, non risulta che tale proposta avrebbe comportato una cessione gratuita delle aree al Comune stesso.

Va rilevato invece che, per quanto emerge in atti, il progetto definitivo delle Opere urbanistiche e dello schema di convenzione approvato nel 2010 ha posto in capo ai privati l'esecuzione dei lavori sulla base di costi quantificati dall'ente locale.

Ad avviso del Collegio neppure trovano riscontro in parametri oggettivi i criteri sulla cui base è stato determinato il preteso (residuale) danno

da parte del giudice di prime cure, non risultando dimostrata la corrispondenza del *quantum* ai dati contabili valevoli con riguardo alla zona interessata dall'intervento e neppure risultando oggetto di considerazione i rilevanti vantaggi acquisiti dal Comune in termini di acquisizioni gratuite di aree da parte della società Edilizia 2C e di opere svolte dalla stessa gratuitamente oltre che dei consistenti oneri effettivamente introitati, nell'ambito dell'intera operazione dal Comune.

Nella richiamata relazione della Guardia di Finanza, Tenenza di Gubbio, datata 13 maggio 2021, si dà atto che la detta società ha versato al Comune di Gubbio consistenti oneri a titolo di pagamento per le opere di urbanizzazione del comparto edilizio risultando altresì documentato che *“al fine di poter vendere e quindi monetizzare gli edifici costruiti, l'Edilizia 2C s.r.l. ha provveduto, a proprie spese, a realizzare buona parte delle opere di urbanizzazione primarie ed, in particolare, l'allacciamento all'impianto fognario, alla rete elettrica, al gas metano, all'acquedotto ed alla linea telefonica. Provvedeva altresì ad asfaltare le vie secondarie e le adiacenti piazzette”*. Anche in relazione alle successive concessioni edilizie, risultano corrisposti i relativi oneri di urbanizzazione dalla società Edilizia s.l.r., che sono confluiti in capitoli *“dove vengono scritturati tutti gli oneri di urbanizzazione”*.

Quanto alle aree verdi, in relazione alle quali si addebita al Pes una responsabilità per non meglio precisato comportamento inerte nell'attività di acquisizione, va rilevato che nella richiamata relazione

della Guardia di Finanza si dà atto che *“le suddette aree sono detenute legittimamente dai privati essendo state acquisite all’atto di compravendita degli immobili con la clausola che fossero poi messe a disposizione del Comune”* allorquando fossero state realizzate le opere del Piano Particolareggiato.

Lo stesso giudice di prime cure ha chiaramente affermato, nella sentenza, che *“non è possibile sostenere che, qualora l’area verde non sia ancora stata ceduta formalmente all’ente locale, l’obbligo si estingua per prescrizione decennale ordinaria”* sulla considerazione che *“i grafici, i prospetti, i disegni, allegati a piani, programmi, progetti e licenze identificanti le aree da cedersi o cedute a standard sono sufficienti alla produzione dell’effetto traslativo in virtù del principio consensualistico (art. 1376 c.c.)”* mentre *“laddove, invece, le aree non siano ancora state cedute non si può ritenere che l’obbligo di cessione degli standard urbanistici da adibirsi a verde pubblico possa cadere in prescrizione”*.

Fermo restando quanto sopra evidenziato con riguardo al profilo della condotta, va altresì rilevato che tali ultime considerazioni appaiono dirimenti al fine di escludere qualsivoglia attualità del contestato danno da mancata acquisizione delle aree verdi, tuttora acquisibili dal Comune.

L’appello risulta quindi meritevole di accoglimento, con riforma della sentenza di prime cure, limitatamente alle statuizioni concernenti l’ing. Pes.

In forza dell’art. 31, comma 1, c.g.c., le spese di giudizio vanno

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

		SENT. 162/2024
		liquidate a favore del Pes, per entrambi i gradi, nell'importo di euro
		2.500,00 (duemilacinquecento/00).
		P.Q.M.
		la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
		disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
		definitivamente pronunciando, accoglie il gravame in epigrafe, con
		riforma del capo della pronuncia di primo grado recante la condanna
		dell'ing. Francesco Pes ed assoluzione del medesimo da ogni addebito.
		Le spese di giudizio vanno liquidate a favore dell'appellante, per
		entrambi i gradi, nell'importo di euro 2.500,00
		(duemilacinquecento/00).
		Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio
		2024.
	L'Estensore	Il Presidente
	(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)
	F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE
	Depositata in Segreteria il 20 GIUGNO 2024	
	p. Il Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	F.TA DIGITALMENTE	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Margherita Sbardella	
	22	

SENT. 162/2024